

Delibera del COA di Udine del 21 ottobre 2016
Gratuito Patrocinio: calcolo limiti di reddito

Il Consiglio prende atto che sono sempre più numerose le richieste pervenute in Segreteria e allo Sportello del Patrocinio a Spese dello Stato, sia da parte degli Avvocati sia da parte di privati cittadini, in merito all'applicabilità, anche nell'ambito civile, della norma che consente l'elevazione del limite di reddito per l'accesso al Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale.

In ordine alla sopra detta richiesta, che prende spunto dal disposto testuale dell'art 92 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione): "Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.", si osserva, a chiarimento, quanto segue.

Rilevato

- che è necessario procedere all'esame del corpo normativo del citato "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A) e successive modificazioni", D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
- che la parte III del D.P.R. di cui sopra è rubricata "Patrocinio a spese dello Stato" ed è divisa in cinque Titoli e vari Capi;
- che il Titolo I reca le "Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario" e che nell'ambito del medesimo Titolo, il Capo II è rubricato "Condizioni per l'ammissione al patrocinio" e l'art. 76 - facente parte di tale Capo - è a sua volta intitolato: "Condizioni per l'ammissione";
- che, a una prima determinazione di carattere generale, si evidenziano le "Condizioni per l'ammissione", di cui al Capo II del Titolo I e in specifico all'art. 76, alla quale si aggiunge quella a carattere particolare, di cui al Titolo II Capo II, art. 92, relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
- che se ne deve quindi dedurre che l'elevazione dei limiti di reddito per ognuno dei familiari conviventi, è applicabile esclusivamente al giudizio penale;
- che tale conclusione, trova conforto anche dalla lettura del Titolo IV, rubricato "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario", in cui vi sono numerose disposizioni, anche riguardanti l'ammissione al patrocinio, ma nulla si legge in ordine ad un'eventuale elevazione del limite di reddito; dunque, risulta manifesto che l'indicazione dell'elevazione del limite di reddito è confinata alla sola parte riguardante il processo penale e, per converso, la mancanza nell'ambito sia delle previsioni generali sia di quelle particolari, destinate al processo civile, amministrativo, tributario e contabile, rivelino la volontà del Legislatore di circoscrivere al solo processo penale la più volte citata elevazione reddituale;
- che vi è pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 21 ottobre – 19 novembre 2015 n. 237, in merito alla questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 76, comma 2 e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, che conclude sottolineando come il legislatore abbia inteso, sin dall'inizio, differenziare il trattamento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare le esigenze di tutela connesse all'esercizio della giurisdizione penale e proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale.

Un tanto esposto

si ritiene

che la disposizione dettata dall'art. 92 del T.U. trovi applicazione nel solo ambito penale, e non in quello civile e amministrativo. Per questi ultimi ambiti, pertanto, non è prevista la possibilità di elevazione del limite reddituale di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'istante; di talché ai fini del computo, il reddito da considerare è quello imponibile fiscalmente, come emerge dall'ultima dichiarazione e che deve essere inferiore o pari a € 11.528,41.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell'ammissione al beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da

“ogni componente della famiglia, compreso l'istante” (ex art. 76 d.p.r. n. 115/2002) e ciò sempre nei limiti di cui poc'anzi.

Si precisa infine che si tiene conto soltanto del reddito personale dell'istante per le sole cause che abbiano a oggetto diritti della personalità o per quelle in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi.

(estratto del verbale d.d. 21 ottobre 2016)